



ACCORDO DI COLLABORAZIONE AMMINISTRATIVA

tra

il Segretariato del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia e il Comune di Caneva

ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/90, dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 42/2004

PREMESSO che:

Palù di Livenza è una località che si estende in una zona umida di grande pregio ambientale ubicata nei Comuni di Caneva e Polcenigo nella Pedemontana pordenonese che è nota sin dalla prima metà dell'Ottocento per la presenza di resti archeologici, ma la cui rilevanza come sito palafitticolo preistorico è confermata solo dalla metà degli anni '60 dello scorso secolo;

il sito di Palù di Livenza è un archivio di dati archeologici e paleoambientali a motivo delle eccezionali condizioni di conservazione dei materiali organici di età preistorica (legno, resti di piante, semi e frutta, ecc.) nel sottosuolo favorite dal particolare ambiente umido della zona e dall'alto livello della falda idrica;

la località è iscritta dal 2011 nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nella serie transnazionale dei "Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino" che comprende 111 villaggi palafitticoli distribuiti nei sei paesi che si estendono attorno alle Alpi (Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia e Svizzera);

la componente italiana della serie transnazionale annovera 19 palafitte distribuite tra Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento e Palù di Livenza (IT-FV-01) è l'unico sito palafitticolo iscritto del Friuli Venezia Giulia;

la componente Palù di Livenza (IT-FV-01) è costituita da una *Core zone* (area nucleare) e da una *Buffer zone* (zona cuscinetto) con specifiche misure di salvaguardia e protezione;

il villaggio palafitticolo di Palù di Livenza, come molti altri della serie transnazionale, è un sito archeologico "invisibile" che può essere solo raccontato e descritto sulla base dei dati raccolti durante gli scavi archeologici o nel corso di altre ricerche di carattere scientifico a causa della difficoltà di preservazione dei resti organici preistorici al di fuori dai depositi umidi che li hanno conservati per migliaia di anni.

CONSIDERATO che:

la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Soprintendenza, è responsabile del sito archeologico di Palù di Livenza nell'ambito del piano di tutela dei siti palafitticoli preistorici della componente italiana del sito UNESCO affidata al Ministero della Cultura;

la Soprintendenza ha avviato a partire dal 2013 un progetto di tutela, ricerca e valorizzazione del sito palafitticolo che ha per fulcro lo scavo archeologico stratigrafico di un'area denominata Settore 3 dove sono state realizzate quattro campagne di indagine negli anni 2013, 2016, 2018 e 2020 con ottimi risultati archeologici;

l'area denominata Settore 3, interessata dalle ricerche, è ubicata nel territorio del Comune di Caneva (F. 9, mapp. 28);

le indagini archeologiche condotte nel Settore 3 sono state finanziate dall'ex Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed eccezionalmente in un caso, nel 2018, dall'Unione Territoriale Intercomunale Consiglio-Livenza-Cavallo;

le ricerche nel Settore 3 hanno messo in luce un deposito archeologico perfettamente conservato senza alterazioni di età moderna o recente dove sono stati individuate tre fasi di occupazione del sito nel corso del Neolitico con la sovrapposizione di tre villaggi palafitticoli separati tra loro da brevi episodi di abbandono dell'area;

i buoni risultati ottenuti nel corso delle ricerche archeologiche condotte nel Settore 3 derivano, non solo dal particolare tipo di deposito archeologico, ma anche dalla fattiva collaborazione tra lo Stato, gli Enti territoriali e il volontariato locale finalizzata alla conoscenza del sito palafitticolo preistorico;

TENUTO CONTO che:

è in corso di realizzazione da parte dell'Unione Territoriale Intercomunale Consiglio-Livenza-Cavallo un Centro visite nell'area del Palù di Livenza per valorizzare e far conoscere sia il sito palafitticolo preistorico iscritto nella lista UNESCO dal punto di vista archeologico e paleoambientale sia l'intera zona umida e le sue specificità geologiche e ambientali;

i dati raccolti nel corso degli scavi nel Settore 3 e le informazioni ricavate dagli studi in corso sui materiali archeologici e dalle analisi sui campioni organici raccolti costituiscono un corpus unico per fare luce sulla vita nel Neolitico che costituirà una parte fondamentale del progetto di allestimento del Centro visite;

nel corso dell'ultima campagna di scavo realizzata tra il mese di agosto e settembre 2020 le prolungate avverse condizioni meteorologiche nell'area montana pordenonese hanno influito anche sull'area del Palù di Livenza, determinando un alto livello della falda idrica che ha creato grossi problemi allo svolgimento delle indagini archeologiche nel Settore 3 e ostacolato la prosecuzione delle ricerche nel sito palafitticolo;

è necessario completare le ricerche archeologiche nel Settore 3, scavando in particolare i livelli più profondi della fase più antica dell'insediamento palafitticolo in vista della realizzazione del Centro visite e della progettazione del suo allestimento;

PRESO ATTO che:

con Decreto del Soprintendente per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia del 15 marzo 1983 è stato riconosciuto l'interesse particolarmente importante del sito palafitticolo preistorico del Palù di Livenza (area F. 9, mapp. 28) ai sensi della Legge del 1 giugno 1989, n. 1089;

il Piano Paesaggistico Regionale del FVG, approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 del *Bollettino Ufficiale della Regione* n. 19 del 9 maggio 2018, riconosce la componente della serie transnazionale del sito UNESCO di Palù di Livenza (IT-FV-01) come *Ulteriore contesto* come indicato nell'art. 18, co. 1, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del piano medesimo in virtù dell'eccezionalità della conservazione del deposito archeologico del villaggio palafitticolo e delle specificità ambientali della zona umida ai sensi dell'art. 143, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 42/2004.

nella Variante n. 31 del PRG del Comune di Caneva in vigore dal 14.01.2021 il Palù di Livenza è riconosciuto come una zona di rilevante interesse archeologico e ambientale ai sensi degli art. 51 (Zona F.4.1.1) e 51bis (Zona F.4.1.2) delle Norme di Attuazione e che il sito rientra nelle "aree a vincolo archeologico e a rischio archeologico" ai sensi dell'art. 66 delle stesse Norme di Attuazione.

VISTO che:

la Soprintendenza con nota prot. n. 3345 del 01.03.2021 ha chiesto la collaborazione dei Comuni di Caneva e Polcenigo finalizzata al reperimento di un finanziamento utile a completare gli scavi archeologici nel Settore 3;

con il Decreto n. 757/CULT del 23.03.2021 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura e Sport ha assegnato al Comune di Caneva, ai sensi della L.R. n. 11/2019 – annualità 2021, un finanziamento di € 55.000,00.- per il completamento degli scavi archeologici nel Settore 3;

il Comune di Caneva con nota prot. 4479 del 27.04.2021 ha comunicato alla Soprintendenza la disponibilità finanziaria necessaria a completare gli scavi archeologici nel Settore 3 del Palù di Livenza;

la Soprintendenza con nota prot. 8999 del 17.05.2021 ha accolto favorevolmente la comunicazione della disponibilità del finanziamento assegnato al Comune di Caneva dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Cultura e Sport e, nella stessa nota ha indicato l'iter da seguire per l'attuazione dell'intervento di tipo archeologico che viene confermato dal presente accordo.

CONSIDERATO che:

il Segretariato regionale del Ministero della Cultura, di seguito denominato il Segretariato, e il Comune di Caneva, al fine di:

- realizzare in tempi brevi il completamento degli scavi archeologici nel Settore 3;
 - redigere la progettazione dei lavori di cui al presente accordo e dar corso all'esecuzione dei lavori di completamento degli scavi archeologici nel Settore 3;
 - avviare la procedura di scelta del contraente;
 - eseguire i lavori con la supervisione tecnico-scientifica della Soprintendenza;
 - contenere la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa;
- intendono sottoscrivere un Accordo di Collaborazione, articolando e disciplinando specificamente le attività e le funzioni necessarie per realizzare gli interventi sopra descritti, nonché le rispettive responsabilità e dei soggetti attuatori designati.

In relazione a detti obiettivi condivisi, i due enti si sono accordati per una ripartizione delle attività proprie e del Soggetto attuatore, nonché delle competenze relativamente all'intervento da realizzare con particolare riferimento alla devoluzione in capo alla Soprintendenza delle funzioni di Stazione appaltante inclusa la nomina del Responsabile del procedimento.

che il Segretariato individua la Soprintendenza quale Soggetto attuatore del presente Accordo, riservandole l'esercizio delle sue prerogative e delle sue competenze in materia di tutela dei beni archeologici e la definizione degli indirizzi metodologici da applicare sia nell'ambito della progettazione sia in quello dell'esecuzione dell'intervento di completamento degli scavi archeologici previsti nel Settore 3.

VISTI

- l'art. 15 della L. 241/1990, che dispone che *“Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”*;
- l'art. 5 del D.Lgs. 42/2004 al comma 1, che prevede che *“Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice”* e soggiunge al comma 5 che *“Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali”*;
- l'art. 112 del D.Lgs. 42/2004, comma 1, il quale ricorda, tra l'altro, come *“Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica”*;
- l'art. 40, comma 1, del D.P.C.M 169/2019, il quale attribuisce ai Segretariati regionali del MiC la competenza in merito alla stipulazione di *“accordi ai sensi dell'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali.”*;
- la determinazione del Segretariato regionale del MiC per il Friuli Venezia Giulia n. 59 del 24 giugno 2021 in base alla quale il Segretariato ha approvato il seguente atto;
- la deliberazione giunta n. 77 del 24/06/2021 con la quale il Comune di Caneva ha approvato il seguente atto;
- le parti intendono regolare il rapporto di collaborazione istituzionale e operativo, come di seguito pattuito;

TUTTO CIÒ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

tra

il **Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia** (C.F. 90090570322) con sede in Trieste, Piazza della Libertà 7, in persona del Direttore pro tempore, dott. Roberto Cassanelli,

e

il **Comune di Caneva** (C.F. 80001470931) con sede in Caneva, Piazza Martiri Garibaldini 8, in persona del Sindaco pro tempore, sig. Dino Salatin;

si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. Oggetto dell'Accordo

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Soprintendenza, individuata dal Segretariato quale Soggetto attuatore, e il Comune di Caneva per la realizzazione del completamento degli scavi archeologici nel Settore 3 del Palù di Livenza, intervento finanziato per un importo di € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) nell'ambito della L.R. n. 11/2019 - annualità 2021 *Misure di sostegno a favore del patrimonio regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell'UNESCO* e assegnato al Comune medesimo.

Art. 3 Impegni delle parti

1. Il Comune di Caneva, in quanto beneficiario del finanziamento:

- a) definirà, d'intesa con il Segretariato e la Soprintendenza, le modalità di intervento e ne guiderà le scelte strategiche, armonizzandole e integrandole nella cornice generale di tutti gli interventi da attuarsi nel Settore 3 del Palù di Livenza;
- b) rivestirà il ruolo di committente dell'intervento, garantendo la corrispondenza delle attività da svolgere con il piano strategico generale, i corretti flussi informativi ed il monitoraggio degli interventi, verificandone il loro avanzamento;
- c) adotterà ogni provvedimento autorizzativo in caso di eventuali variazioni di progetto;
- d) provvederà ai pagamenti necessari, fatte salve le disponibilità di cassa, in funzione dell'avanzamento fisico e contabile dell'intervento quale risultante dai certificati di pagamento e delle somme a disposizione indicate nel quadro economico di progetto inviati dalla Soprintendenza;

2. La Soprintendenza individuata quale Soggetto attuatore da parte del Segretariato Regionale:

- a) garantirà le funzioni di Stazione Appaltante;
- b) provvederà alla nomina del Responsabile del Procedimento;
- c) garantirà, mediante esperimento di apposite procedure di legge, all'individuazione degli operatori economici cui devolvere le attività non esercibili internamente ed in particolare quelle di progettazione, di direzione dei lavori e le altre attività tecniche previste dalla vigente normativa applicabile agli interventi in oggetto;
- d) condividerà le scelte progettuali;
- e) implementerà la Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

3. La Soprintendenza si impegna altresì:

- a) ad esperire ciascuna fase del procedimento relativo all'intervento de quo in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- b) a trasmettere al Comune di Caneva cronoprogrammi ed i quadri economici degli interventi rideterminati post-gara, nei quali risultino con chiarezza tutte le voci di spesa, incluse anche le economie da ribasso d'asta, il cui eventuale

utilizzo deve essere preventivamente autorizzato. Tale trasmissione risulta propedeutica all'emissione dell'autorizzazione della stipula del contratto di cui al successivo art. 4 del presente accordo;

c) a trasmettere al Comune di Caneva gli atti dei procedimenti ad evidenza pubblica esperiti al fine dell'individuazione dei soggetti aggiudicatori, i nominativi dei contraenti e loro generalità, nonché i conti correnti dedicati ai sensi della L. n. 136/2010, per ciascuno degli interventi da realizzare sui quali il Comune di Caneva potrà disporre i relativi accrediti, nonché i singoli stati di avanzamento lavori (SAL) maturati durante l'esecuzione delle opere appaltate, al fine di una preventiva autorizzazione all'affidamento;

d) a trasmettere al Comune di Caneva, secondo le rispettive competenze, preventiva proposta di liquidazione dei SAL maturati durante l'esecuzione delle opere al fine di garantire un corretto monitoraggio delle spese di cui al finanziamento, nonché a trasmettere la richiesta dell'importo della rata a saldo, previa emissione della polizza fideiussoria da parte dell'esecutore dei lavori a seguito dell'emissione favorevole del certificato collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione;

e) a trasmettere eventuali modifiche, integrazioni o variazioni del progetto, ove consentite dalle normative vigenti, che, nei limiti delle previsioni originarie di spesa, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Comune di Caneva relativamente ai lavori oggetto di finanziamento.

Art. 4.

Stipula dei contratti

A seguito dell'esperimento delle procedure di individuazione dei contraenti, entro 20 giorni dalla data di emissione della proposta di aggiudicazione, la Soprintendenza dovrà trasmettere al Comune di Caneva gli atti di aggiudicazione riferiti alle relative procedure di gara unitamente ai quadri economici rideterminati ed approvati come indicato al precedente art. 3, punto 3, lettera b) del presente accordo. La stipula del contratto avverrà entro 90 giorni dalla data del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione.

Art. 5.

Modalità di erogazione dei finanziamenti da parte del Comune di Caneva

L'erogazione delle risorse finanziarie da parte del Comune di Caneva, fatte salve le disponibilità di cassa, avverrà mediante pagamenti diretti ai relativi operatori economici contraenti sulla scorta della documentazione che la Soprintendenza presenterà a tale fine e precisamente:

- i singoli stati di avanzamento;
- i relativi certificati di pagamento;
- eventuale documentazione di supporto tecnico.

Le fatture elettroniche saranno emesse direttamente nei confronti del Comune di Caneva, che dovrà fornire alla Stazione appaltante i necessari dati identificativi.

La liquidazione delle fatture avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse.

Una volta effettuata la liquidazione a cura del Comune di Caneva, il medesimo provvederà all'inoltro alla Soprintendenza di copia delle fatture quietanzate al fine di consentire il monitoraggio e l'evidenza contabile dei relativi contratti.

Le economie rivenienti dai ribassi d'asta rientreranno nelle disponibilità del Comune di Caneva ai fini della riprogrammazione delle risorse.

In caso di mancato avvio degli interventi entro il termine stabilito dall'art. 6 del presente accordo, il Comune di Caneva, fatte salve richieste motivate di proroga dei termini da parte della Soprintendenza, avvierà le procedure di risoluzione del presente accordo assumendo in proprio gli impegni indicati all'art. 3, comma 2.

Art. 6.

Tempistiche di attuazione e rendicontazione degli interventi

Le procedure di gara per l'attuazione degli interventi dovranno essere avviate:

- a) per quanto attiene all'affidamento dei servizi tecnici (di progettazione, direzione dei lavori, assistenza, misura e contabilità nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
- b) per quanto riguarda l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori dei predetti interventi, entro il 31.08.2021.

Il termine per l'ultimazione dei lavori, servizi e/o forniture sarà indicato nei relativi cronoprogrammi trasmessi secondo quanto indicato all'art. 3, punto b).

Art. 7.
Spese ammissibili

Le spese ammissibili a finanziamento sono:

- A) spese per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture finalizzate alla realizzazione dell'intervento;
- B) IVA ed oneri contributivi obbligatori;
- C) Imprevisti (se inclusi nel quadro economico);
- D) Allacciamenti, ai pubblici servizi, sondaggi ed accertamenti tecnici;
- E) Incentivi ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in applicazione del Regolamento approvato dal Ministero della Cultura;
- F) Spese per consulenze tecniche e studi ed analisi scientifiche specialistiche.

Gli impegni di spesa sopra menzionati devono essere stati contratti successivamente alla data di stipula del presente accordo.

Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende ed i maggiori oneri derivanti dal ritardato pagamento degli acconti o i maggiori oneri derivanti dalla ritardata autorizzazione alle variazioni dei progetti.

Art. 8.
Rendicontazione delle spese

La Stazione appaltante è tenuta a rendicontare e quietanzare tempestivamente le spese effettivamente effettuate.

Art. 9.
Sorveglianza

Il Comune di Caneva si riserva la facoltà di effettuare le verifiche e i controlli relativi allo stato di attuazione degli interventi con le modalità che riterrà più opportune previa osservanza della normativa in materia di sicurezza nel caso di accesso ai cantieri. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, la Stazione appaltante dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e conforme esecuzione dei lavori.

Art. 10.
Utilizzo delle informazioni

Le informazioni e la documentazione tecnico-scientifica, grafica e fotografica relativa all'intervento previsto nel presente accordo restano di proprietà esclusiva della Soprintendenza. L'eventuale utilizzo operato da soggetti diversi dal Segretariato regionale e dalla Soprintendenza dovrà essere espressamente autorizzato.

Art. 11.
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia.

Art. 12.
Controversie

Eventuali controversie conseguenti all'interpretazione o all'esecuzione del presente accordo, saranno definite in prima istanza definita in via amichevole; qualora tale soluzione non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Trieste con espressa esclusione della competenza arbitrale.

Art. 13.
Clausole fiscali

Il presente accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 101/2018 (*"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - Regolamento generale sulla protezione dei dati"*).

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto

dott. Roberto Cassanelli
Segretariato Regionale del Ministero della cultura
per il Friuli Venezia Giulia
(firma digitale)

.....

sig. Dino Salatin
Comune di Caneva
(firma digitale)

.....